

Codice A1709C

D.D. 20 gennaio 2021, n. 43

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "BARENGO". Rinnovo concessione e zone di addestramento cani.



ATTO DD 43/A1709C/2021

DEL 20/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "BARENGO". Rinnovo concessione e zone di addestramento cani.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 318 del 17 novembre 1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistica-venatoria "Barengo" di complessivi ettari 1107.78.60 nell'omonima Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) ubicata nel territorio della provincia di Novara nei comuni di Barengo, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fara e Momo, con rilascio della concessione a favore del Sig. Tovaglieri Alberto fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 33 del 20 febbraio 2002 con la quale sono state istituite tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta AATV su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa aventi rispettivamente una superficie di ettari 109.70, di ettari 173.40 e di ettari 22.70;

vista la determinazione dirigenziale n. 46 del 3 marzo 2003 con la quale si prendeva atto della sostituzione del concessionario Sig. Tovaglieri Alberto con la Sig.ra Minoli Maria Elisa, nuovo direttore concessionario della suddetta azienda;

vista la determinazione dirigenziale n. 272 dell'8 novembre 2004 con cui si rinnovava la concessione dell'AATV e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con

facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda a favore della Sig.ra Minoli Maria Elisa fino al 31 gennaio 2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2009 con cui è stata rinnovata la concessione dell'AATV e le zone di addestramento, allevamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda a favore del Sig.ra Minoli Maria Elisa fino al 31 gennaio 2018;

vista determinazione dirigenziale n. 200 del 12 febbraio 2018 di rinnovo:

- della concessione di AATV denominata "Barengo" di complessivi ettari 1107.78.60 ubicata nel territorio della provincia di Novara nei comuni di Barengo, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fara e Momo, in favore della Signora Minoli Maria Elisa fino al 31 gennaio 2021;
- fino al 31 gennaio 2021, delle tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta AATV su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa aventi rispettivamente una superficie di ettari 109.70, di ettari 173.40 e di ettari 22.70;

vista l'istanza N. Prot. 00025346 del 06/11/2020, con la quale la Sig.ra Minoli Maria Elisa, in qualità di legale rappresentante della "Febo S.r.l.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Barengo", chiede il rinnovo della concessione dell'azienda stessa e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C;

visto il verbale di assemblea ordinaria del 9 settembre 2020 allegato all'istanza N. Prot. 00025346 del 06/11/2020 con il quale si rinnova il CONSORZIO PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA BARENGO fino al 31 dicembre 2032 e nomina il nuovo Presidente e Vicepresidente;

vista la lettera dell'11 settembre 2020 di nomina del concessionario dell'AATV Barengo, allegata all'istanza N. Prot. 00025346 del 06/11/2020 con la quale il Presidente del CONSORZIO PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA BARENGO comunica di rinnovare la concessione dell'AATV Barengo per la durata di nove anni in capo alla FEBO S.R.L. di cui risulta essere amministratore unico Minoli Maria Elisa.

preso atto che in base all'art. 2 dello statuto consortile, come in ultimo modificato con atto rogito Pedrazzoli rep. n. 48056 del 22 giugno 1996 la durata del Consorzio dell'azienda è stabilita in anni 12 con possibilità di rinnovo tacito di pari periodo ad ogni scadenza;

preso atto della relazione allegata alla suddetta istanza sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni e l'indicazione delle previsioni future;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di

AATV fino al 31 gennaio 2030 in capo alla FEBO S.R.L. di cui risulta essere amministratore unico Minoli Maria Elisa alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2009, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 dell'08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché di rinnovare l'istituzione delle tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C interne all'azienda alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2009;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Barengo" di complessivi ettari 1107.78.60 ubicata nel territorio della provincia di Novara nei comuni di Barengo, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fara e Momo, in capo alla FEBO S.R.L. di cui risulta essere amministratore unico Minoli Maria Elisa fino al 31 gennaio 2030;

di rinnovare fino al 31 gennaio 2030 l'istituzione delle tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie di ettari 109.70, di ettari 173.40 e di ettari 22.70.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda agri-turistico-venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino**